

Regolamento



Scuola Alberghiera "C. Ritz"

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme del "Regolamento di esecuzione relativo all'autonomia e alla partecipazione nelle scuole professionali (D.P.P. 16/08/2018 n. 22)

È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Nel presente regolamento per brevità è usata solamente la forma maschile: resta inteso che viene utilizzata tale forma breve per indicare entrambi i generi degli/le allievi/e, degli/le insegnanti, ecc.

Approvato dal Collegio Docenti in data 26/02/2025

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 28/04/2025

Principi fondamentali

La scuola "Cesare Ritz" favorisce e promuove la formazione della persona lungo tutto l'arco della vita e assicura il diritto allo studio garantito dalla Costituzione.

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa.

Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art. 1 Diritti degli studenti

Gli studenti hanno diritto a:

1. una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno;
2. percorsi individualizzati (recuperi, approfondimenti, valorizzazione delle eccellenze, stage) volti a promuovere il successo formativo nei limiti delle risorse disponibili;
3. una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione nella direzione del miglioramento continuo;
4. essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
5. conoscere la programmazione didattica, le metodologie didattiche, le modalità di verifica e i criteri di valutazione;
6. partecipare attivamente e responsabilmente alla vita scolastica,
7. esprimere le proprie opinioni e proposte singolarmente e/o collegialmente nelle forme assembleari previste dallo statuto della scuola;

Art. 2 Doveri degli studenti

Gli studenti hanno il dovere di:

1. frequentare regolarmente e puntualmente le attività didattiche e ad assolvere gli impegni di studio previsti;
2. mantenere un comportamento corretto e collaborativo;
3. essere rispettosi nei confronti di tutte le persone presenti a scuola;
4. usare correttamente e con rispetto le strutture, le attrezzature e i materiali didattici;
5. osservare, in ogni ambiente e circostanza, le norme di sicurezza;
6. adottare vestiario e acconciature consoni all'ambiente scolastico.

Art. 3 Comunicazioni scuola-famiglia/rappresentanti legali

1. Il principale interlocutore della famiglia è il tutor di classe.
2. Per le comunicazioni scritte (avvisi di uscite anticipate, circolari, pagelle, debiti scolastici e piani di recupero) viene utilizzato il registro elettronico adottato dalla scuola. I genitori/rappresentanti legali e gli studenti accedono con credenziali personali, consegnate dalla segreteria. La famiglia s'impegna alla consultazione del registro elettronico e all'utilizzo di ClassevivaWeb per le giustificazioni.
3. Due volte l'anno (indicativamente dicembre – aprile) si svolgono i colloqui generali insegnanti-famiglie.
4. Le famiglie possono chiedere tramite la segreteria un incontro con uno o più insegnanti.

Art. 4 Valutazione /Trasparenza

1. I risultati delle prove devono essere comunicati agli studenti al termine della prova orale o pratica ed entro la settimana successiva allo svolgimento delle prove scritte.
2. I risultati delle prove devono essere trascritti nel registro elettronico e visibili ai genitori/rappresentanti legali.
3. I compiti scritti vengono conservati a scuola fino alla fine dell'anno formativo successivo.
4. Gli allievi e i loro rappresentanti legali hanno il diritto, su richiesta, di prendere visione dei compiti scritti.
5. Se in seguito alle assenze dalle lezioni l'allievo non raggiunge il numero minimo di prove scritte o pratiche in una materia, deve recuperare le prove mancanti sui relativi contenuti durante o al di fuori dell'orario delle attività formative. Se vi si sottrae fino al termine dell'anno formativo non viene valutato nella relativa materia.

Art. 5 Comportamento in aula e nei laboratori

1. Gli allievi possono accedere all'edificio scolastico nel tempo immediatamente precedente l'inizio delle lezioni ed entrano nelle aule e nei laboratori solo in presenza dell'insegnante responsabile.
2. Durante le pause del mattino e del pomeriggio gli allievi possono rimanere unicamente negli spazi interni o esterni (cortili) agli edifici dove è prevista la presenza degli addetti alla sorveglianza. Potranno sostare anche al di fuori degli edifici, ma sempre all'interno dell'area scolastica presidiata.
3. Nel caso in cui il Dirigente autorizzi attività con finalità didattico-educative, gli studenti possono trattenersi nell'edificio scolastico. In tal caso la sorveglianza sarà affidata ad un insegnante, ad un educatore o altro personale incaricato.
4. L'ingresso principale degli edifici scolastici, le scale interne ed esterne devono essere sempre lasciati liberi.
5. In coincidenza con il cambio delle ore di lezione, gli/le allievi/e sono tenuti a rimanere nelle aule o nei laboratori, salvo il caso in cui sia necessario spostarsi di sede.
6. Le attività di laboratorio di Cucina, di Sala Bar e di Ricevimento possono essere svolte solo indossando l'abbigliamento professionale, secondo quanto previsto delle normative vigenti in materia di Igiene e Sicurezza (Reg. UE 852/2004 D.Lgs 81/08 ex 626/94). Il cambio di abiti avviene esclusivamente negli spogliatoi. L'insegnante attende e sorveglia la classe nello spazio antistante gli spogliatoi durante il cambio d'abiti; quindi gli allievi si recano autonomamente in laboratorio.
7. L'accesso agli spogliatoi della Scuola è riservato unicamente agli allievi che necessitano di cambiarsi d'abito per le attività di laboratorio. Negli armadietti possono essere riposti solo gli abiti personali per la durata delle attività.
8. È consentito tenere acceso il cellulare solo al di fuori dell'attività didattica (D.M. n 362 del 25.08.98). Tutti gli strumenti elettronici, se utilizzati senza autorizzazione, saranno ritirati dall'insegnante e riconsegnati al termine delle lezioni o ai genitori.
9. Le aule ed i laboratori devono essere mantenuti e lasciati ordinati e puliti. Durante le attività didattiche non è consentito mangiare e bere (ad eccezione dell'acqua).
10. La sala ristorante e il reparto cucina sono laboratori didattici. Gli ospiti in Sala per il pranzo sono pregati di:
 - presentarsi puntuali all'apertura della sala;
 - utilizzare gli appendiabiti all'ingresso per riporre cappotti, giacche, cappelli o altro;
 - mantenere un comportamento rispettoso delle attività didattiche.
11. Gli allievi non impegnati nelle attività pratiche, possono recarsi nei Laboratori di Cucina, Sala e Ricevimento previo avviso alla Reception.

Art. 6 Assenze e permessi; giustificazioni

1. Assenze e ritardi devono essere sempre giustificati sul registro elettronico e vanno sottoposti alla firma dell'insegnante presente in aula al momento dell'ingresso.
2. Le richieste di autorizzazione di uscita anticipata o di ingresso posticipato, dai genitori o dall'allievo maggiorenne, devono essere sottoposte alla firma dell'insegnante presente in aula. Il Dirigente, su segnalazione dell'insegnante o del tutor, può negare l'autorizzazione per motivi didattici o nei casi in cui non dovesse ritenere valida la motivazione adottata.
3. Le assenze sono registrate nel registro elettronico, di norma entro 15 minuti dall'inizio delle lezioni. Nella "bacheca" del registro elettronico sono pubblicate le comunicazioni relative alle variazioni di orario.
4. Non sono ammessi ritardi se non per gravi e giustificati motivi. In caso di ritardo superiore ai 10 minuti di lezione, l'alunno minorenne sarà accettato in classe ma gli sarà conteggiata 1 ora di assenza. Ritardi dopo la pausa e tra le lezioni saranno sanzionati disciplinarmente e incideranno sulla valutazione complessiva e di condotta.

Art. 7 Assemblee degli studenti

Costituiscono occasione importante di partecipazione democratica, per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli alunni.

1. La richiesta di assemblea d'istituto con l'ordine del giorno deve essere presentata al Dirigente Scolastico con almeno **dieci giorni** di preavviso.
2. La richiesta di assemblea di classe con l'ordine del giorno deve essere presentata al Dirigente Scolastico con almeno **cinque giorni** di preavviso e firmata dal tutor di classe e dagli insegnanti in servizio nel giorno e nelle ore indicate.
3. Le assemblee non possono tenersi dal mese di maggio in poi.
4. L'assemblea di classe degli studenti è convocata dai rappresentanti degli alunni eletti nel Consiglio di Classe.
5. L'assemblea di classe deve essere contenuta nei limiti di due ore mensili e non può essere tenuta sempre nelle ore della stessa disciplina.
6. All'assemblea di classe possono assistere il Dirigente Scolastico o gli insegnanti della classe.
7. L'assemblea di classe discute i problemi inerenti all'attività scolastica della classe e formula in tal senso proposte al Consiglio di Classe.
8. Al termine di ogni assemblea deve essere redatto un verbale da consegnare al Dirigente Scolastico.
9. Alle assemblee d'Istituto possono assistere il Dirigente Scolastico e tutti gli insegnanti in servizio in quelle determinate ore.
10. In caso di impossibilità logistica ad effettuare assemblee di Istituto, il Dirigente Scolastico può autorizzare assemblee limitate ai rappresentanti di classe.

Art. 8 Sicurezza

1. In quanto Ente Pubblico la Scuola è soggetta a severe norme in materia di sicurezza e prevenzione infortuni (D.Lgs. n. 81 dell'aprile 2008).
2. Danni a strutture, infrastrutture, attrezzature e materiali della Scuola sono da segnalare immediatamente in segreteria. Gli allievi sono responsabili a norma di legge per ogni tipo di danneggiamento sia intenzionale che accidentale.
3. La Scuola non risponde in caso di furto di denaro e di oggetti personali.
4. L'ascensore può essere utilizzato solo dal personale della Scuola o in casi espressamente autorizzati dal Dirigente.

Art. 9 Infrazioni disciplinari e sanzioni

1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni ai doveri degli studenti di cui all'art. 5, che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica.
2. Tutto il personale della scuola (docente e non docente) e gli studenti, in quanto parte della comunità scolastica, sono tenuti a segnalare comportamenti scorretti.
3. Per tali comportamenti sono previste le seguenti misure, commisurate alla gravità dell'infrazione, dell'entità del danno provocato e della reiterazione:
 - ammonizione scritta nel registro di classe (nota disciplinare);e i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni consecutivi, con eventuale obbligo di presenza a scuola;
 - sospensione dalle lezioni per periodi superiori ai 15 giorni;
 - esclusione dalle lezioni fino al termine dell'anno formativo, dagli scrutini finali e dagli esami;
4. L'ammonizione scritta è irrogata dall'insegnante o dal dirigente scolastico in caso di violazioni lievi.
5. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti. In casi urgenti il dirigente scolastico può disporre l'esclusione dalle lezioni per un massimo di 5 giorni consecutivi.
6. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, in caso di infrazioni di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti già sanzionati in base al comma 3.
7. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'esclusione dalle lezioni fino al termine delle lezioni sono adottate dal Consiglio di Istituto nei casi in cui l'allievo abbia violato gravemente i propri doveri e non abbia avuto successo l'uso di strumenti formativi ed educativi, oppure nei casi in cui il comportamento dell'allievo rappresenti un continuo pericolo per l'incolumità fisica, la dignità o il rispetto delle persone presenti a scuola.

Art. 10 Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, mediante richiesta al Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 10.
2. L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato.

Art. 11 Organo di garanzia

1. L'organo di garanzia è composto dal dirigente, da due docenti, da un rappresentante dei genitori e da un rappresentante degli studenti, nonché da tre membri supplenti, uno per ciascuna componente.
2. I docenti sono designati dal consiglio di istituto su proposta del Collegio dei docenti; il rappresentante degli studenti è il rappresentante eletto dalla rispettiva componente e non facente parte del Consiglio di Istituto; il rappresentante dei genitori viene designato dal Consiglio di istituto fra i membri eletti.
3. L'Organo di garanzia resta in carica due anni.
4. L'Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente; nella sua prima convocazione esso nomina il segretario.

5. Le sedute sono validamente costituite con la presenza di almeno tre membri, a prescindere dalla componente rappresentata, e le decisioni prese a maggioranza semplice. L'astensione vale quale voto favorevole allo studente incolpato.
6. Qualora taluno dei componenti versi in situazioni di incompatibilità ovvero di impossibilità a partecipare, egli sarà sostituito dal membro supplente appartenente alla medesima categoria.
7. L'Organo di garanzia decide in merito ai ricorsi presentati contro i provvedimenti disciplinari, nonché sui conflitti relativi all'applicazione del regolamento di istituto e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 recante lo Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di secondo grado e successive modifiche ed integrazioni (D.P.R. n. 235/2007).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Delibera 9 ottobre 2018, n. 1027

"Valutazione delle alunne e degli alunni delle scuole professionali e disciplina degli esami di diploma"

Decreto del Presidente della Provincia del 4 settembre 2018, n. 23

Regolamento di esecuzione relativo all'autonomia e alla partecipazione nelle scuole professionali

Statuto della Scuola Professionale Provinciale Alberghiera "Cesare Ritz"

Lo statuto è redatto in conformità del Decreto del Presidente della Provincia 22/2018, Regolamento di esecuzione relativo all'autonomia e alla partecipazione nelle Scuole professionali che recepisce la Deliberazione della GP n. 975 del 7/8/2018.